

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2022 - 2024
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Issiglio
Provincia di Torino**



SOMMARIO

PREMESSA: Il quadro normativo di riferimento

IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2021-2026

PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1.RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2.MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Enti ed organismi partecipati

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati in concessione

3.SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

4. DOTAZIONE RISORSE UMANE

5.VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE

- a) Entrate
- b) Ricorso all'indebitamento
- c) Spese
- d) Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- e) Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- f) Piano triennale delle opere pubbliche
- g) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 ha innovato alcuni articoli del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) prevedendo la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP); si richiamano in particolare:

“Art. 151 (Principi generali). 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario. “

“Articolo 170 (Documento unico di programmazione). 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione. È il documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati gli indirizzi che orientano la gestione dell'Ente per un numero d'esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell'ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l'attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrata (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacità disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica pertanto come un puntuale e discrezionale “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all'organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.08.2018, pubblicato in G.U. n. 392 del 09.06.2018, il suddetto principio contabile è stato modificato con l'intento di semplificare la redazione del DUP per gli enti di minori dimensioni. In tal senso è stato approvato un modello di DUP semplificato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita la redazione di un DUP in forma ulteriormente semplificata (elencando nel contempo i contenuti minimi dello stesso) e lasciando facoltà di utilizzare, seppur parzialmente, la struttura del modello di DUP semplificato previsto per gli enti fino a 5.000 abitanti.

La Legge 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha inoltre introdotto novità delle quali rivestono particolare importanza alcuni aspetti principali:

il consolidamento e l’ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti (cap. 2-Contributi agli investimenti degli enti territoriali), che alimentano la ripresa della spesa comunale registrata ormai stabilmente nell’ultimo biennio; - **l’intervento sulle risorse correnti** (cap. 1-Risorse correnti e norme finanziarie di carattere generale), con l’avvio del reintegro del taglio di cui al dl n. 66 del 2014 (560 mln. che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024), che può contribuire a rendere sostenibile la perequazione delle risorse, unitamente a modifiche di regole che limitavano pericolosamente la gestione della parte corrente del bilancio locale; il ripristino per un triennio dell’**anticipazione di tesoreria a 5/12 delle entrate correnti**; il rinvio al 2021 del FGDC (Fondo garanzia debiti commerciali); la stabilizzazione del contributo di 110 mln. a completamento del fondo IMU-Tasi, attualmente fissato a 300 mln. annui. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non viene purtroppo rallentato per la maggioranza dei Comuni, passando al 95% del calcolo, mentre la percentuale ridotta al 90% resta riservata agli enti in regola con i pagamenti. Tuttavia, una norma specifica consente di valorizzare una riduzione degli accantonamenti FCDE nel triennio 2020- 22, in ragione delle maggiori riscossioni che intervengono in corso d’anno anche con riferimento ai residui degli anni precedenti ed agli effetti della riforma della riscossione; la legge di bilancio è intervenuta anche in campo fiscale (cap. 4 - **Unificazione IMU-Tasi**, riforma della riscossione e Canone unico), a riformare il processo di riscossione delle entrate locali dopo un decennio di stallo, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta all’unificazione IMU-Tasi, a parità di pressione fiscale, due tributi ormai pressoché identici che davano luogo ad inutili appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni. Sempre in materia fiscale, la prospettiva di unificazione del prelievo su occupazioni di spazi pubblici e pubblicità (“Canone unico”) viene prevista a decorrere dal 2021, dando così modo di ricercare ulteriori e necessarie messe a punto della norma, che deve assicurare una sostanziale continuità e invarianza delle basi imponibili attuali.

PARTE PRIMA: ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE

1.RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL’ENTE

Risultanze della popolazione

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2001	31 dicembre	405	-	-	-	-
2002	31 dicembre	396	-9	-2,22%	-	-
2003	31 dicembre	400	+4	+1,01%	187	2,14
2004	31 dicembre	414	+14	+3,50%	198	2,09

2005	31 dicembre	417	+3	+0,72%	192	2,17
2006	31 dicembre	420	+3	+0,72%	196	2,14
2007	31 dicembre	432	+12	+2,86%	195	2,22
2008	31 dicembre	421	-11	-2,55%	201	2,09
2009	31 dicembre	414	-7	-1,66%	203	2,04
2010	31 dicembre	422	+8	+1,93%	207	2,04
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	427	+5	+1,18%	210	2,03
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	425	-2	-0,47%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	434	+12	+2,84%	209	2,08
2012	31 dicembre	429	-5	-1,15%	210	2,04
2013	31 dicembre	414	-15	-3,50%	209	1,98
2014	31 dicembre	399	-15	-3,62%	204	1,96
2015	31 dicembre	392	-7	-1,75%	194	2,02
2016	31 dicembre	398	+6	+1,53%	194	2,05
2017	31 dicembre	398	0	0,00%	193	2,06
2018*	31 dicembre	391	-7	-1,76%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	397	+6	+1,53%	(v)	(v)
2020*	31 dicembre	409	+12	+3,02%	(v)	(v)


(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI ISSIGLIO (TO) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT


(*) post-censimento

Risultanze del territorio

Il Comune di Issiglio è posto ad una altitudine di 485 metri s.l.m. e insiste su una superficie di 5,6 km² con una densità abitativa di 73 ab/km².

Risultanze della situazione socio economica locale.

Issiglio - Redditi Irpef						
Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2001	312	405	77,0%	3.826.686	12.265	9.449
2002	311	396	78,5%	3.774.516	12.137	9.532
2003	314	400	78,5%	4.041.063	12.870	10.103
2004	304	414	73,4%	4.155.222	13.668	10.037
2005	317	417	76,0%	4.467.542	14.093	10.714
2006	322	420	76,7%	4.559.891	14.161	10.857
2007	327	432	75,7%	4.999.355	15.289	11.573
2008	319	421	75,8%	5.061.974	15.868	12.024
2009	319	414	77,1%	4.824.882	15.125	11.654
2010	315	422	74,6%	4.875.001	15.476	11.552
2011	304	434	70,0%	4.876.558	16.041	11.236
2012	299	429	69,7%	4.896.369	16.376	11.413
2013	290	414	70,0%	4.822.838	16.630	11.649
2014	285	399	71,4%	4.851.324	17.022	12.159
2015	281	392	71,7%	4.725.406	16.816	12.055
2016	279	398	70,1%	4.827.612	17.303	12.130



Fonte risultanze della situazione socio economica locale (redditi Irpef): www.comuni-italiani.it

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Enti ed organismi partecipati

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
• VALLI DEL CANAVESE – GRUPPO DI AZIONE LOCALE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA – GAL VALLI DEL CANAVESE Quota 1,35 % www.galvallidelcanavese.it	Attività di pubbliche relazioni e comunicazione.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
SMAT S.P.A. Quota 0,01 % www.smatorino.it	Gestione servizio idrico e attività ad esso connesse compresi studio e realizzazione impianti specifici.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
AZIENDA ENERGIA E GAS – SOCIETÀ COOPERATIVA (AEG COOPERATIVA) Quota 0,00356 % www.aegcoop.it	Commercio di energia elettrica.
Strategicità della partecipazione rispetto alla programmazione pluriennale.	L'amministrazione intende confermare di mantenere la partecipazione in quanto connessa alla gestione di servizi essenziali.

3.SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente.

Esercizio	Saldo di cassa al 1° gennaio	Riscossioni	Pagamenti	Saldo di cassa al 31 Dicembre
2019	225.181,86	540.188,79	668.751,68	96.618,97
2020	96.618,97	554.328,11	448.102,70	202.844,38
2021 (presunto)	202.844,38	805.973,18	568.177,41	440.640,15

La situazione di cassa del Comune presenta, al momento, un sostanziale miglioramento rispetto alla gestione degli esercizi precedenti, tale da consentire di non ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

Livello di indebitamento.

La situazione debitoria per mutui a lungo termine, assunti negli scorsi anni per il finanziamento di spese di investimento, presenta, per l'anno trascorso, quello in corso e per il triennio a venire, la seguente evoluzione.

	2020 (imp.)	2021 (prev.)	2022 (prev.)	2023 (prev.)	2024 (prev.)
Capitale residuo al 1° gennaio	83.523,03	93.971,67	73.228,57	51.628,57	30.028,57
Rata ammortamento	8.814,03	24.031,00	24.400,00	24.300,00	18.700,00
Quota capitale	4.768,33	20.743,10	21.600,00	21.600,00	16.600,00
Quota interessi	4.045,70	3.287,90	2.800,00	2.700,00	2.100,00
Capitale residuo al 31 dicembre	78.754,70	73.228,57	51.628,57	30.028,57	13.428,57

4.DOTAZIONE RISORSE UMANE

<i>Q.F.</i>	<i>TIPOLOGIA</i>
C1	RAPPORTO DI DIPENDENZA DIRETTA
C5	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
C5	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
	DIPENDENTE DI ALTRA P.A.
Totale	5

5.VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Il comma 820 della Legge di Bilancio 2019 ha sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016. Il comma 821 dispone che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE				
		2022	2023	2024
FPV per spese correnti		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria	(+)	256.500,00	256.500,00	256.500,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	28.687,58	28.687,58	28.687,58
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	60.200,00	60.200,00	60.200,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	(+)	345.387,58	345.387,58	345.387,58

Titolo 1 Spese correnti	(-)	323.787,58	323.787,58	328.787,58
Titolo 4 Rimborso di prestiti	(-)	21.600,00	21.600,00	16.600,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI DI PARTE CAPITALE				
Avanzo d'amministrazione per spese c/capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	(+)	286.168,33	846.168,33	141.168,33
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		286.168,33	846.168,33	141.168,33
Titolo 2 Spese in conto capitale	(-)	286.168,33	846.168,33	141.168,33
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(-)	0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA: INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE

a) Entrate

Politiche del prelievo per il triennio 2022-2024.

Per il triennio 2022-2024 si conferma l'impianto tariffario complessivo sia per i tributi comunali che per le rette dei servizi a domanda individuale.

Quadro di sintesi dato storico e previsione.

Titoli	Dato storico			Nuova programmazione		
	2019 (acc)	2020 (acc)	2021	2022	2023	2024
Avanzo amm.ne e FPV	178.115,39	0,00	54.595,00	0,00	0,00	0,00
1°Entrate correnti di natura trib., contrib. e perequativa	257.426,79	243.194,60	260.098,24	256.500,00	256.500,00	256.500,00
2°Trasferimenti correnti	17.934,18	108.336,79	43.967,26	28.687,58	28.687,58	28.687,58
3°Entrate extratributarie	56.694,53	40.816,09	48.225,88	60.200,00	60.200,00	60.200,00
4°Entrate in conto capitale	191.348,88	176.750,42	710.790,12	286.168,33	846.168,33	141.168,33
6° Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7°Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9°Entrate per conto terzi e partite di giro	70.869,87	36.764,94	54.746,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	772.389,64	605.862,84	1.172.423,15	731.555,91	1.291.555,91	586.555,91

b) Ricorso all'indebitamento

Non si prevede ricorso all'indebitamento con assunzione di nuovi mutui per il triennio 2022/2024.

c) Spese

E' stata effettuata una attenta ricognizione di tutte le voci significative di spesa corrente e gli stanziamenti proposti per il triennio 2022-2024 sono contenuti nello stretto indispensabile per assicurare un adeguato livello di operatività dei servizi essenziali.

• **Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per titoli**

Titoli	Dato storico			Nuova programmazione		
	2019 (imp)	2020 (imp)	2021	2022	2023	2024
1° Spese correnti	276.215,63	276.217,41	258.672,11	323.787,58	323.787,58	328.787,58
2° Spese conto capitale	394.044,25	176.074,00	307.235,49	286.168,33	846.168,33	141.168,33
4° Rimborso prestiti	18.675,00	4.768,33	20.743,10	21.600,00	21.600,00	16.600,00
5° Chiusura anticipaz. ricevute da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7° Uscite per conto terzi e partite di giro	70.869,87	36.764,94	54.709,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	759.804,75	493.824,68	641.360,42	731.555,91	1.291.555,91	586.555,91

• **Quadro di sintesi dato storico e previsione. Per Missioni.**

MISSIONI	Dato storico			Nuova programmazione		
	2019 (imp)	2020 (imp)	2021 (prev)	2022	2023	2024
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	206.838,57	282.585,74	413.814,76	217.100,00	216.400,00	217.200,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Istruzione e diritto allo studio	42.019,29	39.142,60	35.739,04	33.100,00	33.100,00	33.100,00
05 Tutela e valorizz. beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.234,64	1.200,99	1.213,49	3.400,00	3.400,00	4.500,00
07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.997,96	0,00	0,00	20.000,00	600.000,00	0,00
09 Sviluppo sost. e tutela del territorio e dell'ambiente	68.061,43	67.697,52	87.591,57	95.150,00	165.650,00	66.450,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	180.365,56	32.114,13	27.368,93	194.168,33	104.268,33	100.468,33
11 Soccorso civile	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	130.879,26	28.198,21	37.801,41	23.600,00	23.200,00	22.800,00
13 Tutela della salute	308,02	566,57	738,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	555,15	485,65	0,00	700,00	700,00	700,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	21.737,58	22.237,58	23.737,58

50 Debito pubblico	18.675,00	4.768,33	20.743,10	21.600,00	21.600,00	16.600,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	70.869,87	36.764,94	54.709,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE SPESE	759.804,75	493.824,68	679.720,42	731.555,91	1.291.555,91	586.555,91

d) Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Premesse:

l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto dell'8 maggio 2018, ha definito, ai sensi dell'art. 6 -ter , comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, disponendo che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;
- il ciclo di gestione della performance, declinato nelle sue fasi dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, deve svilupparsi in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali", che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, e "obiettivi specifici" di ogni pubblica amministrazione;
- è fondamentale definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando le vere professionalità infungibili, non fondandole esclusivamente su logiche di sostituzione ma su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità anche di offerta dei servizi al cittadino;
- occorre programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- In sede di elaborazione dei piani i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

- il PTFP, deve essere strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Il PTFP rappresenta lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- sarebbe limitativo per le amministrazioni considerare l'organizzazione come un assetto dato e non revisionabile. L'attività di programmazione dei fabbisogni deve contemplare l'eventuale ripensamento, ove necessario, anche degli assetti organizzativi;
- nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori purché non riconducibili a squilibri di bilancio.
- Il comma 8 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 56 del 19 giugno 2019 dispone che: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."

Il limite di spesa.

Con l'introduzione dei nuovi criteri sanciti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/ 2019, come convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal D.M. 17 marzo 2020, viene abbandonato il riferimento alla spesa storica e l'individuazione dei limiti di spesa per il personale vengono determinati sulla base di nuovi parametri che valorizzano le entrate correnti. In sintesi, con il d. l. 34/2019, è stato definito il nuovo "valore soglia", da utilizzare quale parametro di riferimento della spesa del personale a tempo indeterminato, calcolato come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti la percentuale di "valore soglia" è stata determinata nel 29,5%.

La verifica delle possibilità assunzionali viene effettuata sulla base del rapporto tra la spesa per il personale, come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e la somma degli accertamenti correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, detratto l'importo del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. Il risultato della suddetta frazione determina le linee di indirizzo cui attenersi nella gestione della spesa del personale. Se il rapporto è maggiore del "valore soglia" non è consentito alcun incremento della spesa del personale. Se, di contro, il rapporto è inferiore al "valore soglia" la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato potrà essere incrementata, fino ad arrivare alla parità, rispettando l'ulteriore vincolo sancito dal decreto, il quale impone di dilazionare l'incremento della spesa per il personale attraverso modalità progressive di crescita. L'ulteriore vincolo, di efficacia immediata e applicabile fino al 2024, prevede, infatti, che l'incremento annuale della spesa del personale registrata nel 2018, non debba superare, per i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti il valore percentuale del 23% per il 2020, del 29% per il 2021, del 33% per il 2022, del 34% per il 2023 e del 35% per il 2024.

Determinazione del valore soglia per il Comune di Issiglio:

Parametro	Metodo di calcolo	Importo
A. Media entrate correnti 2018/2020	$337.085,92 + 332.055,50 + 392.347,48) / 3 =$	353.829,63
B. FCDE bilancio di previsione 2020		14.749,23
C. Importo di riferimento per determinare il valore soglia A-B	$353.829,23 - 14.749,23$	339.080,40
D. Valore soglia (da DM 17 marzo 2020)	29,5% di 339.080,40 (C)	100.028,72
E. Spesa per il personale da Rendiconto 2020	Impegni di competenza al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.	31.498,11
F. Limite di incremento a regime	Valore soglia – Spesa 2019	68.530,61

Determinazione dei limiti di spesa per il personale per il triennio 2022-2023-2024 e 2025 e verifica di congruenza con le previsioni di bilancio, che debbono essere contenute entro il limite di spesa:

1. Anno	2. Spesa personale 2018	3. Incremento % da DM 17 marzo 2020	4. Incremento in valore assoluto	5. Limite di spesa (2+4)	6. Stanziamento a bilancio
2022	59.937,12	33%	19.779,25	79.716,3696	50.490,00
2023	59.937,12	34%	20.378,62	80.315,74	50.490,00
2024	59.937,12	35%	20.977,99	80.915,11	50.490,00
2025	Valore soglia pari al 29,5% della media entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultimo esercizio con rendiconto approvato.			100.028,72	

Non sono previste nuove assunzioni o cessazioni nel triennio 2022-2023-2024.

e) Acquisti di forniture e servizi

Le Amministrazioni adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al D.M. 16 gennaio 2018 n. 14. Il programma biennale riporta l'ordine di priorità stabilito dal comma 10 art. 6 del D.M. 14, e in particolare sono prioritari i servizi e le forniture:

- necessari in conseguenza di calamità naturali;
- per garantire gli interessi pubblici primari;
- aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi;
- cofinanziati con fondi europei;
- per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Le amministrazioni, nel tenere conto di tali priorità, le modificano nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Ai sensi del comma 8 art. 7 del citato D.M. 14, i programmi biennali sono modificabili durante l'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, nei casi riportati dal comma stesso.

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213 (D. Lgs. 50/2016), anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, co. 4.

Per il biennio 2022/2023, non essendo previsti acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 40.000 €, non si procede alla stesura del relativo programma.

f) Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice Appalti) e del D.M. 16/01/2018 n° 14 le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, che contengono i lavori di importo pari o superiore a 100.000,00 € e nei quali è indicato l'elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità. Il Programma Triennale costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che gli Enti Locali predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

L'inserimento dei lavori nel programma triennale è subordinato all'approvazione preventiva del documento di fattibilità delle alternative progettuali come descritto dall'art. 23 comma 5 dello stesso Codice, mentre l'inserimento dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 € nell'elenco annuale è subordinato all'approvazione preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Parallelamente, l'art. 3 del D.M. 16/01/2018 n. 14 prevede lo stesso iter per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali in riferimento all'importo complessivo dei lavori, che devono essere stati preventivamente approvati nel loro complesso.

Il programma triennale riporta il livello di priorità dei singoli interventi previsti, secondo l'ordine stabilito dall'art. 3 comma 11 del citato D.M. 14:

- Lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
- Completamento delle opere incompiute di cui all'art. 4 del D.M. 14 del 2018;
- Manutenzione e recupero del patrimonio esistente;
- Progetti definitivi o esecutivi già approvati;
- Lavori cofinanziati con fondi europei;
- Lavori per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Gli Enti, nel dare attuazione ai lavori previsti nel Programma Triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate, fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti

da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

I programmi triennali sono modificabili nel corso dell'anno, previa approvazione da parte dell'organo competente, secondo le disposizioni elencate dall'art. 5 comma 9 del citato D.M. 14; un intervento non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili e calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, o nel caso in cui disponga di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste al momento della formazione dell'elenco, o resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

												IDRO GEOL OGIC O											
L020134 1001020 2200001	L. R. 54/ 75	B67H 22000 81000 2	202 2	ZIM OLI LAU RA	No	No	0 0 1	0 0 1	1 2 4		07 - Man uten zion e straor dina ria	02. 05 - Dif esa del suo lo	SOTT OMUR AZION E SCOG LIERE A VALL E DELL A CONF LUEN ZA CHIUS ELLA- SAVE NCA E MOVI MENT AZION E MATE RIALE D'ALV EO	1	30, 000 .00	100 ,00 0.0 0	0. 0 0	0.0 0	130, 000. 00	0.00		0. 00	
L020134 1001020 2200002	C O M M A 13 9/2	B67H 22000 82000 1	202 2	ZIM OLI LAU RA	No	No	0 0 1	0 0 1	1 2 4		07 - Man uten zion e straor	02. 05 - Dif esa del suo lo	OPER E DI MESS A IN SICUR EZZA DEL	1	0.0 0	600 ,00 0.0	0. 0 0	0.0 0	600, 000. 00	0.00		0. 00	

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo intervento	Finalità*	Livello di priorità	Conformità Urbani stica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	CENTRALE DI COMMITTENZA SOGGETTO AGGREGATO RE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AU SA	denominazione	
L02013410010201900001	B62J15000000001	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	GUAITA MARA	399,000.00	399,000.00	AMB	1	Si	Si	1			
L02013410010202200001	B67H22000810002	SOTTOMURAZIONE SCOGLIERE A VALLE DELLA CONFLUENZA CHIUSELLAS AVENCA E MOVIMENTAZIONE	ZIMOLI LAURA	30,000.00	130,000.00	CPA	1	Si	Si				

		MATERIALE D'ALVEO											
L020134100102 02200002	B67H22000 820001	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOG ICO	ZIMOLI LAURA	0.00	600,00 0.00	CPA	1	Si	Si				

* AMB - Qualità ambientale

CPA - Conservazione del patrimonio

Le risorse straordinarie (dal Titolo 4° dell'entrata), di cui si conta di disporre nel triennio 2022-2024, assommano a complessivi € 1.273.504,99 ritenuti accertabili secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

ENTRATE STRAORDINARIE (Titolo 4°) TRIENNIO 2022-2024					
Entrata		Importo			
Fin	Oggetto	2022	2023	2024	Nel triennio
1	Contributo ministeriale "piccoli comuni" ex DM 29/1/2021	84.168,33	84.168,33	84.168,33	252.504,99
2	Contributo Stato ex comma 29, art. 1, Legge 160/2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
3	Contributo regionale per alluvione 2019	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4	Proventi da concessioni edilizie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00
5	Contributo per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano (L. 234/2019)	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
6	Contributo regionale per interventi di manutenzione corsi d'acqua (dd 3875/a1805b/2021)	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
7	Contributo regionale per realizzazione di lavori inerenti a strade, cimiteri, municipi e illuminazione (L.R. 18/84 D.D. 3405/2021)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
8	Contributo ministeriale per rischio idrogeologico	0,00	600.000,00	0	600.000,00
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		286.168,33	846.168,33	141.168,33	1.273.504,99

Le risorse straordinarie previste per il triennio 2022-2024 vengono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi (comprensivi di quelli già riportati nel piano triennale delle opere pubbliche):

SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2022-2024							
Oggetto	Importo						
	2022a	Fin	2023a	Fin	2024a	Fin	Nel triennio
Interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza del patrimonio comunale.	50.000,00	2	50.000,00	2	50.000,00	2	150.000,00
Interventi di messa in sicurezza viabilità	84.168,33	1	84.168,33	1	84.168,33	1	252.504,99
Investimenti per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano (L. 234/2019)	10.000,00	5	5.000,00	5	0,00	5	15.000,00
Tinteggiatura e rinnovo arredi municipio	7.000,00	4	7.000,00	4	7.000,00	4	21.000,00
Interventi di sistemazione e messa in sicurezza del versante in frana di Strada Pontetto Sardus	85.000,00	3	0,00	3	0,00	3	85.000,00
Interventi di sottomurazione delle scogliere e movimentazione di materiale d'alveo a valle della confluenza Chiusella/Savenca	30.000,00	6	100.000,00	6	0,00	6	130.000,00
Riqualficazione piazza Corso Umberto	20.000,00	7	0,00	7	0,00	7	20.000,00
Interventi inerenti al rischio idrogeologico	0,00	8	600.000,00	8	0,00	8	600.000,00
TOTALE	286.168,33		846.168,33		141.168,33		1.273.504,99

g) Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

L'art. 33-bis, comma 7, Legge n. 111/2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge n. 214/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", stabilisce che i commi 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", inserito nell'ambito del Capo X "Privatizzazioni" dedicato alla "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" sono così sostituiti:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico - ambientale. Il piano e' trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.

Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica."

Per il triennio 2022-2024 non sono previste alienazioni di beni patrimoniali.